TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 93

Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica

Ogni quinquennio il Ministero della pubblica istruzione promuove una rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica per accertarne la consistenza e la funzionalita' nonche' le carenze quantitative e qualitative. Per la metodologia e le modalita' della rilevazione, il Ministero della pubblica istruzione si avvale del proprio ufficio di statistica ed osserva le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e la disposizione di cui all'articolo 10 della legge 23 settembre 1992, n. 498.

Versione in vigore dal 3 giugno 1994, non più in vigore dal 3 febbraio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Estremi	Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Parte	I — Norme generali
Titolo	IV — Edilizia e attrezzature scolastiche
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-93-rilevazione-nazionale-sull-edilizia-scolastica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it